



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 9 in data 11 GENNAIO 2016**

Oggetto: **Comune di Comune di Vittorio Veneto. Variante 57/2015 riclassificazione "ex asilo di Piazza Gallina".**  
**Verifica di Assoggettabilità.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 11 gennaio 2016 come da nota di convocazione in data 30 dicembre 2015 ns. prot. gen. 531790/71.03.



**ESAMINATA** la documentazione, sotto elencata, trasmessa dal Comune di Vittorio Veneto con nota prot. n. 33471/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 417783 del 16/10/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante 57/2015 riclassificazione "ex asilo di Piazza Gallina" Comune di Vittorio Veneto (TV):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Dichiarazione di non avvio procedura di valutazione di incidenza ambientale.

**CONSIDERATO** che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot. n. 431428 del 26/10/2015, un'integrazione di quanto addotto.

**CONSIDERATO** il Comune di Vittorio Veneto con nota pec - prot. n. 35748/2015 acquisita al prot. regionale n. 445637 del 03/11/2015, ha fatto pervenire Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/10/2015.

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 431428 del 26/10/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione pec prot. n. 0003394/URB del 02/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 494439 del 03/12/2015, che di seguito si riporta:

Con nota prot. n. 459300 dell'11.11.2015 codesto Dipartimento ha comunicato l'avvio della procedura di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per la variante n. 57/2015 riguardante l'ex asilo di Piazza Gallina sito in Comune di Vittorio Veneto (TV), interessandone la scrivente Autorità di bacino, in quanto ritenuta soggetto competente in materia ambientale.

Premesso che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia, tuttavia con riguardo ai contenuti della documentazione relativa si segnala che, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (PAI Livenza)*, per l'area in oggetto attualmente non risultano note condizioni di pericolosità idraulica e geologica e quindi, per quanto di competenza, non si riscontrano controindicazioni derivanti dall'attuazione della proposta in oggetto.

- Consorzio di Bonifica Piave pec prot. n. 23022 del 21/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 518486 del 21/12/2015, che di seguito si riporta:

Corrispondendo alla nota pervenuta in data 12 Novembre 2015, per richiesta parere sulla assoggettabilità per la Variante 57/2015 riclassificazione 'ex asilo di Piazza Gallina', in Comune di Vittorio Veneto, fog. 61, mapp. 117, verificato che le variazioni urbanistiche previste non alterano il regime idraulico dei suoli e rientrano nei limiti di legge tali da escludere le necessità di adozione di specifici strumenti di mitigazione, vista la dichiarazione espressa con la predetta nota relativa alle modifiche apportate, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in merito alla compatibilità idraulica della variante di cui all'oggetto.



- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Veneto prot. 62 del 4.01.16, acquisito al prot. reg. al n.1437 del 5.01.16, che di seguito si riporta:

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 459300 dell'11 novembre 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 14556 del 18 novembre 2015, si comunica quanto segue.

Vista la nota prot. 29609 dell'11 dicembre 2015, con la quale la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha comunicato quanto segue:

*"[...] La presente verifica di assoggettabilità alla variante 57/2015 per riclassificazione di immobile denominato "ex asilo Piazza Gallina" riguarda modifiche inerenti la destinazione che, da zona di tipo F1 - "zona per l'istruzione esistente" diventerebbe zona di tipo A – Centro storico - Residenziale.*

*La Variante urbanistica consentirà di poter intervenire sul manufatto esistente senza alterarne le caratteristiche volumetriche e di sagoma ed è intesa a favorirne l'alienazione.*

*A seguito di richiesta inoltrata dall'Ente proprietario "Ente Asili Manzoni", in data 13.07.2010 prot. n. 650, l'immobile è stato assoggettato a V.I.C. con esito di NON INTERESSE CULTURALE comunicato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto con nota n. 17491 del 13/10/2010.*

*L'area non è soggetta a tutela paesaggistica, ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/04.*

*Conseguentemente alle considerazioni sopra esplicitate si ritiene la variante in oggetto non assoggettabile a VAS".*

Vista la nota prot. 15100 del 1 dicembre 2015, con la quale la Soprintendenza archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

*"[...] La variante urbanistica in oggetto prevede la riclassificazione dell'immobile (F. 61, particella 117), in passato adibito a scuola materna e ora di proprietà del Comune di Vittorio Veneto, da zona di tipo F1 "zona per l'istruzione esistente" a zona di tipo A "Centro storico" con destinazione residenziale, al fine di facilitarne l'alienazione. L'immobile si trova nel centro urbano storico di Ceneda, all'incrocio tra via della Gallina e via del Montebello ed è costituito dall'edificio dell'ex asilo, dalla casa del custode e dal verde di pertinenza, per una superficie complessiva di circa 500 mq.*

*Nell'area interessata dalla variante in oggetto non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici né vincoli paesaggistici ai sensi della parte III del suddetto codice relativi a zone di interesse archeologico (art. 142 comma 1 lettera m). Tuttavia, il territorio comunale di Vittorio Veneto è stato interessato da un fitto popolamento umano fin da epoca preistorica e l'immobile in oggetto ricade in una delle aree a rischio archeologico perimetrate nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; il rischio archeologico per il sedime è stato già indicato da questa Soprintendenza nel corso del procedimento di verifica dell'interesse culturale (prot. 11107 del 28.07.2010). Il rischio archeologico è opportunamente segnalato nel Rapporto Ambientale Preliminare, che riporta anche le prescrizioni per la tutela archeologica previste dalle Norme Tecniche del citato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.*

*Per i motivi suesposti, si ritiene possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura de qua nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

1. Qualora siano previsti modifiche o adeguamento dei fabbricati o altri interventi anche sullo scoperto, come previsto dalle suddette Norme Tecniche dovrà essere trasmessa a questo Ufficio la specifica documentazione progettuale, in particolare planimetrie e sezioni che illustrino chiaramente gli interventi previsti sul sedime, al fine di una precisa valutazione del rischio archeologica e dell'emanazione delle conseguenti prescrizioni di tutela".

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 29609 dell'11 dicembre 2015 della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e la nota prot. 15100 del 1 dicembre 2015 della Soprintendenza Archeologia del Veneto, considera non necessaria la sottoposizione dell'intervento di cui all'oggetto alla fase di verifica strategica, ritenendo con ciò adempiute le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare ambientale per la Valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 167/2015 in data 21.10.2015, predisposta dal Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV):

**"RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N.167/2015 IN DATA 21.10.2015:**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante 57/2015 - "Riclassificazione ex asilo Piazza Gallina", nel Comune di Vittorio Veneto (TV).

Pratica n. 3123

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, a firma dell'arch. Wanda Antoniazzi, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 417783 del 16/10/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza in esame viene indicata per l'istanza in argomento una fattispecie relativa alla revocata D.G.R. 3173/2006;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta;

PRESO ATTO che la variante in argomento prevede la riclassificazione di zona di un edificio e che non prevede alcun incremento volumetrico o modifica delle sagome dell'edificio esistente e variazione nell'assetto dei terreni esistenti;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame non varia le caratteristiche di idoneità per le specie di interesse comunitario;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è



necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante 57/2015 - "Riclassificazione ex asilo Piazza Gallina", nel Comune di Vittorio Veneto (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
2. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Vittorio Veneto, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.167/2015 in data 21.10.2015.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 11 gennaio 2016, che evidenzia come la Variante 57/2015 riclassificazione "ex asilo di Piazza Gallina" del Comune di Vittorio Veneto (TV) non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate.



**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante 57/2015 riclassificazione "ex asilo di Piazza Gallina" del Comune di Vittorio Veneto (TV), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione  
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis



Il presente parere si compone di n. 6 pagine.